

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3875

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRI, BIANCHI BERETTA, BOSI MARAMOTTI*Presentata il 20 gennaio 1983*

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata ad adeguare il finanziamento da parte dello Stato del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano alle accresciute esigenze che derivano non solo dall'aumento dei costi di gestione dovuto all'ampliamento delle attività istituzionali dell'ente e alla erosione delle disponibilità operata dal processo di inflazione, ma anche dalla necessità di far fronte alle spese per il personale.

Come è noto, nel 1958, con la legge n. 332 venne riconosciuta al Museo personalità giuridica; con la legge 20 marzo 1975, n. 70, il Museo venne incluso fra gli enti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del

paese. Successivi decreti presidenziali (26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509) e la recente approvazione della pianta organica che ha fissato in 60 unità la dotazione del personale pongono all'ente esigenze di spesa per stipendi e assegni fissi, oneri riflessi, compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni di turno, accantonamento per il fondo di indennità anzianità e spese per interventi assistenziali, che non possono essere coperti con i livelli di finanziamento esistenti. Qualora non si pervenisse ad un adeguamento di questi finanziamenti, una delle più dinamiche istituzioni culturali italiane e la sua intensa azione di promozione culturale di massa, verrebbe ad essere condannata non solo alla stasi ma ad un inevitabile decadimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, stabilito in lire 700 milioni dalla legge 11 febbraio 1980, n. 20, è elevato a lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1983.

ART. 2.

All'onere di lire 800 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante apposita variazione di bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.